

VERSIONE DOCUMENTO	01
SCOPO DEL DOCUMENTO	Requisiti minimi del modello di fideiussione

Requisiti minimi da prevedere nelle condizioni generali e/o specifiche del contratto di garanzia fideiussoria, di cui alla lettera L), comma 20 dell'Avviso Pubblico "per la selezione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nel settore biomedico mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto", pubblicato in data 10 settembre 2024.

Tale nota ha lo scopo di fornire indicazioni circa i requisiti minimi per la corretta predisposizione della garanzia fideiussoria, prevista ai sensi della lettera L), comma 20, dell'Avviso Pubblico in oggetto, necessaria per la sottoscrizione dell'Accordo, di cui al comma 19 della suddetta lettera L). In tal senso, si precisa che la fideiussione deve essere rilasciata anteriormente alla sottoscrizione dell'Accordo, in quanto costituisce un allegato essenziale dello stesso.

1. Requisiti soggettivi e formali

La garanzia deve essere rilasciata esclusivamente da un'impresa bancaria o assicurativa che risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.

Inoltre, la garanzia fideiussoria dovrà essere **sottoscritta digitalmente** dal rappresentante legale del Contraente.

2. Oggetto e Premesse

L'**oggetto** del contratto fideiussorio deve espressamente prevedere:

- la dicitura: "Avviso Pubblico per la selezione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nel settore biomedico mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto", pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione e sul sito istituzionale del Ministero per le Imprese e per il Made in Italy in data 10 settembre 2024, a valere sul "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 951, della c.d. Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), reso operativo per effetto del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made In Italy di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2022";
- il riferimento alla determina del Direttore Generale nella quale viene indicato l'importo massimo del contributo concedibile in relazione al progetto presentato e ammesso.

In aggiunta, **la finalità** della garanzia della fideiussione dovrà prevedere:

"la restituzione dei contributi erogati in caso di revoca da parte della Fondazione (Ente Garantito), sia in corso di contratto sia successivamente, nelle ipotesi di: revoca per le motivazioni indicate nell'Avviso o per la mancata prosecuzione dell'attività economica e/o imprenditoriale nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto, sia in caso di rilocalizzazione delle attività del progetto al di fuori del territorio nazionale nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto",

in quanto la garanzia fideiussoria deve coprire la restituzione dei contributi in caso di revoca da parte della Fondazione, sia durante la vigenza del contratto che successivamente, nelle ipotesi di:

- mancata realizzazione del progetto di investimento ammesso nel termine massimo previsto;
- mancata prosecuzione dell'attività economica nelle unità produttive oggetto del progetto;
- rilocalizzazione dell'attività al di fuori del territorio nazionale nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

Da ultimo, con riferimento alle premesse e all'oggetto del contratto di fideiussione, si rappresenta che **l'ammontare della garanzia** deve coprire **l'intero importo del contributo a fondo perduto concedibile**, come previsto dalla lettera L), comma 20, dell'Avviso pubblico in oggetto, così come determinato dalla Fondazione.

3. Condizioni Generali di Garanzia

La durata e la validità del contratto di fideiussione devono essere pari a **complessivi 8 anni, e comunque fino a 9 anni**, secondo le seguenti specifiche:

La validità della garanzia deve coprire i **36 mesi** previsti per la realizzazione del progetto di investimento, calcolati a partire dalla data di avvio del progetto, ai sensi della lettera D), comma 7.

La durata progettuale potrà essere estesa di **ulteriori 12 mesi**, ai sensi della Lettera L, comma 24 dell'Avviso. In tal caso, sarà necessario presentare **un'estensione della garanzia fideiussoria calcolata sulla base delle mensilità aggiuntive**.

I successivi **cinque anni**, calcolati a partire dalla data di realizzazione del progetto di investimento, sono previsti a garanzia dell'impegno del Beneficiario a proseguire l'attività economica e/o imprenditoriale nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto e a non rilocalizzare le attività del progetto stesso al di fuori del territorio nazionale nei cinque anni successivi alla data di conclusione del medesimo (ai sensi della Lettera Q, comma 29, punti (xii) e (xiii)).

In aggiunta, il contratto di fideiussione, relativamente ai termini di pagamento, deve prevedere che la società garante si obbliga all'erogazione delle somme entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Fondazione, **rinunciando formalmente al beneficio della preventiva escussione (ex art. 1944 c.c.) e all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c..**

Da ultimo, il contratto fideiussorio deve prevedere espressamente la **Clausola di Salvaguardia** e, pertanto, deve essere espressamente inserita l'esclusione di efficacia per qualsiasi clausola limitativa riguardante i rapporti interni tra garante e contraente che possa pregiudicare la garanzia a favore della Fondazione.

4. Sintesi

Fideiussore	Impresa bancaria o assicurativa che risponde ai requisiti di solvibilità
Oggetto	<p>Avviso Pubblico per la selezione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale nel settore biomedico mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto", pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione e sul sito istituzionale del Ministero per le Imprese e per il Made in Italy in data 10 settembre 2024, a valere sul "Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico" istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 951, della c.d. Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), reso operativo per effetto del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made In Italy di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 ottobre 2022</p> <p>Determina del Direttore Generale nella quale viene indicato l'importo massimo del contributo concedibile</p>
Finalità	<i>"la restituzione dei contributi erogati in caso di revoca da parte della Fondazione (Ente Garantito), sia in corso di contratto sia successivamente, nelle ipotesi di: revoca per tutte le motivazioni indicate nell'Avviso o per la mancata prosecuzione dell'attività economica e/o imprenditoriale nelle unità produttive interessate dalla realizzazione del progetto, sia in caso di rilocalizzazione delle attività del progetto al di fuori del territorio</i>

	<i>nazionale nei cinque anni successivi alla data di conclusione del progetto"</i>
Importo	Totale contributo ammesso comunicato mediante la determina del Direttore Generale
Durata e Validità	8 anni (3 + 5) con possibilità di estensione per 1 anno ulteriore in caso di proroga a fronte della presentazione dell'estensione della garanzia fideiussoria aggiuntiva
Clausole	Rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
	Rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice civile
	Liberazione del fideiussore dalla garanzia: espressa esclusione dell'efficacia di eventuali clausole, inerenti i rapporti fra fideiussore e contraente, da cui possa derivare il venir meno della garanzia a favore della Fondazione